

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 -2020.
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4156 final del 12 giugno2015.

Avviso pubblico concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla MISURA 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18).

Sottomisura 5.2 - Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

Tipologia d'intervento 5.2.1 - Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e eventi catastrofici.

art. 1
(Finalità)

Con il presente avviso pubblico si intende dare attuazione ai regimi d'aiuto previsti dal Reg. (UE) n. 1305 del 17/12/2013 art. 18 Misura 5, sottomisura 5.2 tipologia d'intervento 5.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020, per il ripristino/ricostruzione degli immobili, dei terreni, delle macchine e attrezzi, compreso, ai sensi dell'art. 45 (3) del Reg. UE n. 1305/2013, l'acquisto di animali che risultino distrutti e/o danneggiati per almeno il 30% del loro valore con conseguente diminuzione del potenziale produttivo agricolo e zootecnico causati dagli eventi riconosciuti con i seguenti Decreti del Presidente della Giunta Regionale: **n. 100/2016 (modificato con n. 114/2016, n. 57/2017, n. 142/2017) n. 194/2017, n. 233/2017, n. 32/2018 (modificato con n. 48/2018), n. 43/2018, n. 51/2018 (modificato con n. 56/2018)**, e ogni ulteriore evento riconosciuto con DPGR successivo alla uscita del presente Avviso pubblico e fino alla data ultima utile per la presentazione delle domande di sostegno individuata all'art. 3, limitatamente ai territori individuati dai decreti medesimi esclusivamente per le aziende che hanno provveduto alla segnalazione del danno all'ufficio agricolo della Comunità Montana competente per territorio e/o alla Regione ai sensi del D.lgs 102/2004 e s.m. e i. ovvero ai servizi della protezione civile o al comune entro 20 giorni dall'evento o dalla cessazione dello stesso.

art. 2
(Modalità operative)

Le presenti Disposizioni definiscono il quadro generale di intervento sotto il profilo gestionale dettando, al contempo, la disciplina applicativa.

Ai sensi della Determinazione Direttoriale n. 302 del 19/01/2017, l'Autorità di gestione del PSR per l'Umbria 2014-2020 ha affidato tutte le procedure di selezione e gestione riferite alla Misura 5 al Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario. Le liquidazioni ai beneficiari finali saranno effettuate dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

La Selezione avviene sulla base dei requisiti di cui al paragrafo 8.2.5.3.2.4. del PSR e dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 Luglio 2015 e ratificati dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 960 del 3 agosto 2015.

art. 3
(Presentazione delle domande)

Le domande ai sensi del presente avviso vengono raccolte dalla data di pubblicazione fino al 30 giugno 2020.

Il titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola danneggiata che intende realizzare un progetto di ripristino delle strutture produttive e/o delle scorte che hanno subito danni a seguito degli eventi di cui ai Decreti del Presidente della Giunta elencati all'art. 1 deve presentare, con le

modalità descritte all'art. 11, una domanda di aiuto completa di tutti gli allegati di cui al paragrafo 11.1.1, **al più tardi entro il 30 giugno 2020**.

La Regione, a scadenze semestrali, per le domande pervenute entro il 30 giugno 2019, 30 novembre 2019 e 30 giugno 2020, valuta l'ammissibilità dei progetti pervenuti con le modalità di cui all'art. 11 e complete di tutta la documentazione di cui al paragrafo 11.1.1 e per i progetti ammissibili stila apposite graduatorie, fino a completa utilizzazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Giunta Regionale (vedi art. 14).

In caso di esaurimento delle risorse disponibili, la Regione si riserva il diritto di sospendere la raccolta delle domande e non procederà a predisporre ulteriori graduatorie, fatta salva la possibilità per la Giunta Regionale di incrementare le risorse a bando.

Le domande dei beneficiari che risultano incomplete della documentazione, ma sono state regolarizzate a cura dei beneficiari in tempi successivi, potranno essere prese in considerazione per l'inclusione in graduatoria alla prima scadenza utile successiva alla avvenuta regolarizzazione.

Art. 4 (Definizioni)

4.1 – AZIENDA AGRICOLA

Ai fini del presente avviso pubblico sono considerate aziende agricole tutte le aziende in possesso di partita IVA con codice d'attività ATECO2007¹ prevalente agricolo ed iscritte alla CCIAA che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, risultavano censite alla data dell'evento e, continuativamente, sino alla data di presentazione della domanda, nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e, qualora esercitanti l'attività zootechnica, nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica (BDN).

4.2 – RIPRISTINO

L'aiuto è concesso per il ripristino del potenziale produttivo agricolo a seguito dei danni causati dagli eventi calamitosi riconosciuti con i Decreti del Presidente della Giunta Regionale elencati all'art. 1, limitatamente ai territori individuati dai decreti medesimi, esclusivamente per le aziende che hanno provveduto alla segnalazione del danno all'ufficio agricolo della Comunità Montana competente per territorio e/o alla Regione ai sensi del D.lgs 102/2004 e s.m. e i. ovvero ai servizi della protezione civile o al comune entro 20 giorni dall'evento o dalla cessazione dello stesso.

Sono ammesse al sostegno esclusivamente strutture e/o attrezzature danneggiate dall'evento calamitoso che all'epoca dell'evento l'azienda agricola danneggiata utilizzava effettivamente per svolgere un'attività produttiva agricola. Il ripristino di strutture e/o attrezzature di aziende che all'epoca dell'evento non svolgevano alcuna attività produttiva non è ammissibile. Il beneficiario può dimostrare l'esercizio dell'attività produttiva agricola all'epoca dell'evento nei modi che seguono:

- azienda condotta direttamente o per mezzo di salariati: essere in possesso di una posizione INPS alla data dell'evento documentata dalla denuncia aziendale prevista dall'ex art.5 del D.L.vo n.375/93;
- azienda condotta mediante affidamento dei lavori ad aziende di servizio: produrre copia di fatture rilasciate dal terzista per lavori svolti nell'annata agraria antecedente o in quella in cui si è verificato l'evento²;
- azienda condotta da proprietario o affittuario part time: dimostrare il possesso di macchine agricole idonee allo svolgimento dell'attività regolarmente immatricolate presso gli Uffici della Motorizzazione Civile;

¹ Rif. <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

² Ad esempio, se l'evento si è verificato a luglio 2015 l'annata agraria precedente sarà quella che parte da novembre 2013 e finisce a ottobre 2014

- in alternativa, qualora non fosse in possesso delle documentazioni di cui ai punti che precedono, la prova dello svolgimento di un'attività produttiva agricola all'epoca dell'evento può essere fornita esibendo fatture o altra documentazione fiscalmente equivalente, riferita all'annata agraria in cui si è verificato l'evento o a quella antecedente, che documenta l'acquisto di mezzi tecnici, il noleggio di macchine agricole o la vendita di prodotti. La documentazione di che trattasi deve essere intestata all'azienda e sarà, comunque, soggetta ad una valutazione di merito da parte degli uffici.

4.3 – POTENZIALE PRODUTTIVO

Sono classificabili come potenziale produttivo agricolo tutti i beni strumentali utilizzati per lo svolgimento delle attività dirette alla coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame nonché le attività connesse esclusivamente se dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli.

Sono considerati beni strumentali i seguenti:

- i terreni classificati catastalmente nel gruppo T ed i fabbricati destinati all'attività agricola classificati catastalmente nel gruppo C categoria C/6, C/7 e, limitatamente ai fabbricati o locali adibiti alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, nel gruppo D categoria D/10;
- Impianti irrigui fissi;
- Colture permanenti arboree;
- Animali da vita e da ingrasso;
- Macchine agricole, compresi i trattori, impianti mobili di irrigazione, carri agricoli e carri botte, attrezzatura di stalla e varia attrezzatura;
- Mobili e macchine ordinarie d'ufficio, compresi i computer;
- Attrezzatura varia e minuta.

Non sono considerati potenziale produttivo agricolo, e non possono essere ricevere aiuti per il ripristino ai sensi della Sottomisura 5.2, i beni strumentali finalizzati allo svolgimento di attività connesse diverse dalle attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli.

Non sono considerate potenziale produttivo agricolo le strutture e attrezzature adibite a forme di allevamento intensivo. Le strutture e dotazioni finalizzate all'attività zootecnica, per effetto di quanto disposto dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 6.710 del 31 luglio 1990, saranno considerate allevamenti non intensivi, e potranno essere, quindi, finanziate soltanto se viene soddisfatta la condizione di auto approvvigionamento aziendale, espresso in unità foraggere potenzialmente producibili, nei seguenti limiti percentuali:

- 40% per allevamenti bovini da latte;
- 40% per allevamenti bovini all'ingrasso;
- 50% per allevamenti bovini da carne;
- 60% per allevamenti ovi caprini ed equini;
- 35% per allevamenti suini;
- 20% per allevamenti avicunicoli.

Il calcolo del fabbisogno e delle unità foraggere va fatto utilizzando le tabelle di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 7.149 del 5 novembre 1997 pubblicata sul B.U.R. n. 61 del 13 dicembre 1997.

Art. 5 (Eleggibilità e congruità della spesa)

5.1 – Eleggibilità della spesa

Ai sensi dell'art. 60 (2) del Reg. (UE) n. 1305/2013, così come modificato dall'art. 1 par. 23 lett. b) del Reg. (UE) n. 2393/2017, sono ammissibili le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche, sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento

5.2 – Congruità della spesa

Ai sensi della vigente normativa comunitaria ogni richiedente che intende avanzare una richiesta di pubblico sostegno per l'acquisizione di beni o servizi è tenuto ad individuare una spesa congrua e ragionevole.

Al fine di determinare la ragionevolezza della spesa per il ripristino dei danni quantificati dall'ufficio agricolo della Comunità Montana competente per territorio, deve essere utilizzata la metodologia adottata per i progetti presentati ai sensi della Sottomisura 4.1 "Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole" adottando i prezzi dell'allegato A-2 alla Determinazione Dirigenziale n. 13679 del 14/12/2018 pubblicata nel BUR n. 67, Supp. Ord. N. 6, del 27/12/2018, che costituiscono il livello massimo della spesa in base alla quale viene determinato il sostegno concedibile.

Qualora gli investimenti da realizzare non risultino ricompresi nei suddetti elenchi, la ragionevolezza della spesa preventivata deve essere determinata:

- a) per gli investimenti immobiliari: mediante l'elaborazione di apposito computo metrico preventivo redatto sulla scorta dei prezzi unitari presenti nel prezzario allegato al presente avviso integrato, per le tipologie di spese non comprese, dal prezzario per le opere pubbliche. I prezzari di riferimento sono quelli vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per le voci di spesa non presenti nei suddetti prezzari, il relativo prezzo potrà essere individuato sulla base di un'analisi dei prezzi da allegare alla domanda ovvero, per particolari tipologie (serre, prefabbricati e similari) mediante l'acquisizione di tre preventivi con le modalità di cui alla lettera b);
- b) per gli investimenti mobiliari e immateriali (acquisizione e sviluppo di programmi informatici e simili) il richiedente è tenuto ad acquisire **tre preventivi** di altrettante ditte fornitrice specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto o equivalenti per caratteristiche e utilizzazione. Nella domanda di sostegno deve essere riportato il prezzo più basso corrispondente all'offerta più vantaggiosa. L'acquisizione dei preventivi deve avvenire prima della presentazione della domanda di sostegno **tramite la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del richiedente** ovvero del tecnico delegato (per i preventivi da ditte estere è consentito l'uso della posta elettronica ordinaria). Pertanto, allegata alla domanda deve essere inserita copia dei preventivi unitamente alla copia PEC dalla quale risultino la data e il protocollo di arrivo di ciascun preventivo. Non potranno considerarsi eleggibili al sostegno le spese per le quali le offerte, in tutto o in parte, sono acquisite in tempi e modalità diverse da quella sopra riportata ovvero qualora le ditte offerenti, ancorché con diverso numero di partita IVA, avessero la medesima sede legale (città, via, numero telefonico). L'acquisizione di un numero di preventivi inferiore ai tre richiesti, debitamente giustificata nella relazione tecnica allegata alla domanda, è consentita esclusivamente per l'acquisizione di beni o di attrezzature a completamento di linee produttive o parti di impianti già esistenti per i quali è necessario garantire la compatibilità delle nuove attrezzature con quelle esistenti.

Resta fermo il principio che, in ogni caso, qualora la spesa effettivamente sostenuta, come documentata con le documentazioni di cui all'art. 6, è superiore al livello massimo determinato con la metodologia di cui ai paragrafi che precedono, il contributo effettivamente erogato sarà calcolato su tale livello massimo, qualora, invece, la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia inferiore al livello massimo determinato con la metodologia di cui ai paragrafi che precedono, il contributo sarà calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

5.3 - Lavori in gestione diretta ed in economia

I lavori in economia sono ammissibili al sostegno esclusivamente per le categorie di lavori contenute nel prezzario allegato A3 al presente avviso limitatamente ad un importo di € 50.000,00. Oltre al costo dei materiali fatturati può essere riconosciuto il costo della manodopera secondo l'incidenza oraria indicata nell'apposita colonna del prezzario allegato A3 al presente avviso. La somma del costo della manodopera e delle fatture non può, in ogni caso, essere superiore al prezzo unitario indicato nel prezzario allegato A3 al presente avviso. Il costo della manodopera è determinato, ai sensi dell'art. 67 (1) lettera b) del Reg. UE 1303/2013, come costo standard. In particolare, ai fini del calcolo del costo orario, secondo le tabelle dei costi della manodopera edile (trattandosi di investimenti), redatte dalla Commissione regionale per il rilevamento del costo della manodopera, materiali da costruzione, trasporti e noli (circ. min. n. 505/iac del 28 gennaio 1977) istituita dal Ministero dei Lavori Pubblici, si riconoscono i seguenti importi:

Perugia	ORA
----------------	------------

Operaio qualificato	€ 23,770
Manovale specializzato	€ 21,400
Terni	
Operaio qualificato	€ 24,010
Manovale specializzato	€ 21,600

Ai fini dell'attribuzione della qualifica, per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato si adottano le tariffe dell'operaio qualificato per i dipendenti inquadrati come specializzati o qualificati, mentre si utilizza la tariffa del manovale per gli operai inquadrati come comuni. Si riconoscono le ore esclusivamente per i dipendenti effettivamente impiegati all'epoca dei lavori e per i quali si è in grado di comprovare la regolarità contributiva ed esibire le buste paga relative al periodo in cui sono state effettuate le opere di ripristino. Per titolari o coadiuvanti familiari le tariffe orarie si possono applicare, a condizione che risultino iscritti all'INPS ed in regola con il versamento dei relativi oneri sociali e assicurativi all'epoca in cui sono stati realizzati gli interventi di ripristino. Al titolare si applica la tariffa dell'operaio qualificato, al coadiuvante quella del manovale specializzato.

I lavori che si possono eseguire in gestione diretta sono, esclusivamente quelli previsti nel prezzario regionale allegato A3 al presente avviso. Nel limite dell'importo indicato nell'allegato prezzario, possono essere riconosciute al sostegno le spese documentate da fatture oltre ai costi della manodopera calcolati moltiplicando l'incidenza oraria riportata nell'apposita colonna per i costi orari standard riferiti alla qualifica del personale addetto. Per le voci di costo per le quali è previsto l'obbligo di produrre fatture per l'acquisto di materiali o documentare il possesso delle macchine idonee ad eseguire i lavori l'importo della manodopera sarà ammesso solo se tali documentazioni vengono prodotte. L'importo unitario risultante dalla somma delle fatture e manodopera non può, in ogni caso, eccedere l'importo unitario indicato nel prezzario allegato. L'importo determinato va ridotto del 26,50%, pari alle spese generali e utile d'impresa.

Come ulteriore condizione, i lavori che si possono eseguire in gestione diretta sono riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola con esclusione quindi dei lavori edili, compresa qualsiasi operazione di movimento terra per realizzare opere edili e relativi impianti tecnologici. Quando i lavori presuppongono l'utilizzo di macchine, l'impresa deve dimostrare il possesso dei mezzi utilizzati per eseguire i lavori in gestione diretta. I mezzi posseduti debbono essere idonei a realizzare il lavoro rendicontato. Il generico possesso di un trattore, ad esempio, non può giustificare la rendicontazione di scavi a sezione obbligata per i quali è necessario un escavatore, ovvero opere di sbancamento per i quali è necessaria una pala meccanica o spianamento per i quali è necessario un grader. L'azienda che non possiede direttamente i mezzi necessari può acquisirli mediante noleggio, da comprovarsi con idonea fattura. È esclusa la possibilità di comodato, prestito o altra forma che non sia il diretto possesso od il noleggio comprovato da fatture. Il personale impiegato nei lavori in gestione diretta deve essere munito delle idonee abilitazioni alla conduzione dei mezzi utilizzati.

5.4 – Conflitti d'interesse

In osservanza dei principi in materia di conflitto d'interesse non sono ammissibili spese sostenute per acquisto di beni e servizi forniti da soggetti detenuti e/o controllati dal beneficiario. Non sono, inoltre, ammissibili spese per acquisto di beni e servizi da dipendenti, amministratori e/o soggetti che hanno stabili rapporti di collaborazione con il soggetto beneficiario o da altri soggetti detenuti e/o controllati a qualsiasi titolo dai soggetti beneficiario. Sono inoltre escluse spese per l'acquisto di beni e servizi da soggetti che hanno un rapporto di parentela entro il secondo grado con titolari, amministratori e/o detentori di partecipazioni nel soggetto beneficiario.

Art. 6 (Documentazione della spesa)

Le spese sostenute dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente intestata al soggetto beneficiario e dallo stesso debitamente pagata con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. La scrittura contabile rilasciata dall'istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico è disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre il file PDF dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa.
- b) nel caso il conto corrente sia un conto corrente postale sono ammissibili:
 - bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale dedicato, documentato dalla copia della ricevuta del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa da cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - vaglia postale, documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa da cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) con assegni a condizione che venga prodotto, unitamente alla copia dell'assegno, copia dell'estratto conto bancario vistata dall'istituto di credito dalla quale risulti l'effettivo incasso del medesimo;
- d) sono ammissibili pagamenti in contanti entro i limiti di legge.

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria “leasing” è ammissibile al cofinanziamento limitatamente alle spese effettivamente sostenute e documentate entro i termini di rendicontazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Aiuto all'utilizzatore. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento. In compenso, le altre spese connesse al contratto (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi) non costituiscono una spesa ammissibile.
- Vendita e locazione finanziaria (lease-back). I canoni pagati da un utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente locazione finanziaria, a condizione che il contratto preveda l'effettivo trasferimento della proprietà del bene al beneficiario alla scadenza.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla “bolletta doganale d'importazione”, e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa, il controvalore in euro al tasso di cambio, desumibile dal sito www.inc.it del giorno del pagamento.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- a) i pagamenti regolati per contanti di importo superiore alla soglia di legge (è escluso l'intero pagamento, non solo la parte eccedente la soglia);
- b) i pagamenti siano stati effettuati da soggetti diversi dal soggetto giuridico beneficiario o capofila.

Art. 7 (Condizioni e limitazioni)

7.1 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Accedono agli aiuti i beni strumentali costituenti il potenziale produttivo agricolo di cui al paragrafo 4.3 per i quali le aziende hanno provveduto alla segnalazione del danno all'ufficio agricolo della Comunità Montana competente per territorio e/o alla Regione ai sensi del D.lgs 102/2004 e s.m. e i. ovvero ai servizi della protezione civile o al comune entro 20 giorni dall'evento o dalla cessazione dello stesso.

Le strutture produttive agricole danneggiate dagli eventi individuati dai provvedimenti della Giunta Regionale così come elencati all'art. 1 sono eleggibili all'aiuto quando l'incidenza del danno subito sia pari o superiore al 30% del valore del/dei bene/beni danneggiato/i.

Ad eccezione dei terreni ed infrastrutture, per le quali si procede come indicato al successivo paragrafo 7.4, il valore del/dei bene/i strumentali danneggiati viene accertato, per i fabbricati, gli impianti fissi e le colture permanenti arboree, sulla scorta di una perizia redatta da un tecnico indipendente competente in materia compilata utilizzando lo schema allegato A2 al presente avviso. Per le attrezzature ed animali, il valore è determinato sulla scorta dalla documentazione fiscale di acquisto del bene strumentale danneggiato. Qualora non si disponga della documentazione che dimostra il valore di acquisto dei beni danneggiati è ammessa la valutazione con perizia giurata come per immobili e impianti.

7.2 - ZONE D'INTERVENTO

I beni danneggiati per i quali è ammisible il sostegno debbono essere ubicati nelle aree delimitate ai sensi dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale elencati all'art. 1 del presente avviso.

7.3 - BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati così come definiti ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, che conducono un'azienda agricola, come definita al paragrafo 4.1 esercenti un'attività produttiva agricola all'epoca dell'evento calamitoso e per tutto il periodo d'impegno. La dimostrazione dell'esercizio dell'attività produttiva agricola deve essere supportata con le documentazioni di cui al paragrafo 4.2.

Non possono beneficiare degli aiuti le imprese in difficoltà di cui alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02.

7.4 – CONDIZIONI PARTICOLARI

Il ripristino di terreni danneggiati da frane ed eventi alluvionali viene riconosciuto ammisible quando il rapporto tra danni accertati dalla perizia giurata di cui al paragrafo 7.1 (allegato A2) e il valore dei terreni complessivamente detenuti e coltivati dall'azienda, come censiti all'anagrafe SIAN, è uguale o superiore al 30%. Il valore dei terreni si calcola applicando i valori medi determinati dalla Commissione Regionale Espropri (L.R. 27 luglio 2011, n. 7, art. 18, 6° comma, lett. f) pubblicati secondo l'ultimo aggiornamento disponibile alla data dell'evento. Facendo riferimento a quanto censito nell'anagrafe SIAN, il tecnico incaricato della perizia calcola il valore complessivo dei terreni aziendali applicando i valori medi per il comune dove sono ubicati i terreni. Il totale risultante costituisce il denominatore sulla base del quale calcolare la percentuale di incidenza del danno la cui entità costituisce il numeratore della formula Valore del danno/Valore dei terreni $\times 100 \geq 30\%$.

Quando l'evento franoso non interessa esclusivamente i terreni coltivati ma coinvolge terreni non agricoli o è adiacente a terreni non agricoli o sui quali insistono edifici con classificazione catastale diversa da gruppo C categoria C/6, C/7 e, limitatamente ai fabbricati o locali adibiti alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, gruppo D categoria D/10, l'ammmissibilità è commisurata al rapporto tra il valore dei terreni e immobili con classificazione catastale C/6 e C/7 e D/10, intesi come particella/particelle coltivate e beni strumentali, direttamente interessate dalla frana rispetto al valore dei terreni ed immobili interessate dallo smottamento o adiacenti non classificati come agricoli inclusi gli edifici con classificazione catastale diversa da gruppo C categoria C/6, C/7 e, limitatamente ai fabbricati o locali adibiti alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, gruppo D categoria D/10. La percentuale che scaturisce dal calcolo determina il limite del costo di ripristino come direttamente connesso al potenziale

produttivo agricolo che può essere riconosciuto³. Non sono ammissibili al sostegno opere realizzate al fine di prevenire il rischio idrogeologico derivante da esondazioni, smottamenti o frane che, non rientranti nella casistica del ripristino, ma della prevenzione possono essere finanziate esclusivamente ai sensi della Misura 4.

Il ripristino di beni diversi dai beni strumentali direttamente utilizzati per la produzione, quali strutture ed infrastrutture aziendali tra cui: strade, ponti, acquedotti, linee per la fornitura di energia e acceso a internet, è ammissibile agli aiuti esclusivamente se l'azienda danneggiata detiene un idoneo titoli di possesso sulle stesse infrastrutture ed a condizione che venga dimostrato un nesso diretto con il ripristino del potenziale produttivo agricolo dell'azienda danneggiata. Al fine di determinare l'incidenza del danno, atteso che per le infrastrutture è molto opinabile stabilirne il valore, si utilizza il rapporto tra lunghezza del tratto danneggiato e lunghezza complessiva dell'infrastruttura da ripristinare⁴, tale rapporto deve essere uguale o superiore al 30%.

Il nesso diretto con il potenziale produttivo agricolo dell'azienda danneggiata si determina nel modo seguente:

- vi è un nesso diretto quando le infrastrutture danneggiate vengono utilizzate esclusivamente per l'accesso, la fornitura di acqua, energia o internet a terreni agricoli coltivati o boschi cedui oggetto di taglio periodico e fabbricati destinati all'attività agricola classificati catastalmente nella categorie C/6 e C/7 e, limitatamente ai fabbricati o locali adibiti alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, gruppo D categoria D/10;
- vi è un nesso parzialmente diretto quando le infrastrutture danneggiate sono utilizzate anche per l'accesso, la fornitura di acqua, energia o internet ad edifici catastalmente del gruppo A (abitazioni dell'agricoltore beneficiario o di altri) o sono al servizio di terreni di altri per i quali l'azienda danneggiata non detiene un idoneo titoli di possesso.

L'ammissione agli aiuti quando vi è un nesso parzialmente diretto è subordinata ad una valutazione della reale connessione ed incidenza dei beni in questione sulle potenzialità produttive da ripristinare.

Fermo restando che sono ammissibili esclusivamente infrastrutture possedute dall'azienda danneggiata, il sostegno per le strade è concesso esclusivamente per poderali ed interpoderali individuate nelle planimetrie catastali con linea tratteggiata (sono sempre escluse, indipendentemente da come sono disegnate in mappa, le strade vicinali o di rango superiore). Al fine di evitare il rischio di ripristinare infrastrutture a beneficio di aziende non danneggiate, per opere il cui possesso non è esclusivo dell'azienda danneggiata, la valutazione del nesso con il potenziale produttivo da ripristinare prende a riferimento l'intera infrastruttura da ripristinare a partire dall'intersezione con strade vicinali o di rango superiore o dai nodi di distribuzione cui si connette. Gli elementi oggetto di valutazione sono i seguenti:

- l'uso dell'infrastruttura per il collegamento di civili abitazioni. Nel caso esistano civili abitazioni (indipendentemente da chi le possiede) servite dall'infrastruttura, in ogni caso non potrà essere riconosciuto più del 50% come costo di ripristino come direttamente connesso al potenziale produttivo agricolo dell'azienda danneggiata;
- il rapporto tra la superficie dei terreni coltivati dall'agricoltore danneggiato serviti dall'infrastruttura rispetto alla somma dei terreni non classificati come agricoli e dei terreni, che, indipendentemente dall'uso, sono posseduti da aziende diverse da quella danneggiata. La percentuale che scaturisce dal calcolo determina il limite del costo di ripristino come direttamente connesso al potenziale produttivo che può essere riconosciuto.

³ Come esempio, se la particella coltivata interessata dalla frana ha un valore di 20.000 € ed è adiacente ad una particella su cui insiste un edificio di civile abitazione il cui valore è di 200.000 € la spesa delle opere di ripristino riconosciuta come eleggibile è pari al 10% (20.000 / 200.000 * 100).

⁴ Il tratto di infrastruttura da ripristinare è quello interessato ai danni da calamità, la lunghezza complessiva dell'infrastruttura è calcolata e a partire dall'intersezione con strade vicinali o di rango superiore o dai nodi di distribuzione cui si connette la linea aziendale o interaziendale.

La Regione, sulla base degli elementi di valutazione sopra riportati, determina la percentuale dei costi di ripristino su cui riconosce il contributo⁵.

Art. 8 (Criteri di selezione)

Le domande vengono selezionate sulla base di apposita graduatoria stilata secondo i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 Luglio 2015 e ratificati dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 960 del 3 agosto 2015. La graduatoria finanzia le domande utilmente collocate sino a concorrenza delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Giunta Regionale come meglio specificate al successivo art. 14.

Criteri di selezione	Punteggio	
	Parametro	Punteggio
Pertinenza e coerenza rispetto alle priorità e focus area riferite alla misura: fino a un massimo di 20 punti		
Rilevanza delle produzioni le cui potenzialità produttive sono state ridotte a causa dei danni generati dall'evento calamitoso ⁶	Tipologia di produzione aziendale interessata	20 punti per produzioni zootecniche 15 punti per colture di qualità ⁷ 10 per colture ortofrutticole 5 punti per altre colture
Qualità dell'operazione proposta: fino a un massimo di 50 punti		
Qualità delle strutture danneggiate per le quali si prevede il ripristino. Per interventi che prevedono più azioni di ripristino viene attribuita la somma di punteggi.	<ul style="list-style-type: none"> - ripristino di strutture zootecniche punti 25 - ripristino di terreni e colture permanenti punti 15; - ripristino di macchine e attrezzature punti 10. 	
Coerenza programma con gli obiettivi trasversali: fino ad un massimo di 30 punti		
INNOVAZIONE: Ripristino mediante tecniche e materiali introdotti sul mercato da meno di 2 anni	1 punto ogni 10.000 Euro di spesa sostenuta per l'innovazione fino ad un massimo di Punti 10	
AMBIENTE: Ripristino mediante l'adozione di sistemi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale	1 punto ogni 10.000 Euro di spesa sostenuta per la riduzione dell'impatto ambientale fino ad un massimo di Punti 10	

⁵ Un esempio può aiutare a capire meglio il metodo di valutazione. In presenza di una infrastruttura, ad esempio strada, di 3 Km che serve un'area di complessivi 200 Ha nella quale insistono civili abitazioni ha diritto ad una percentuale massima del 50% rispetto alla quale si operano le valutazioni successive. Se dell'area totale servita i terreni agricoli e boschi posseduti dall'azienda danneggiata sono 50 Ha, pari cioè al 25% del totale, la percentuale che si può riconoscere come incidenza della strada sul potenziale produttivo dell'azienda danneggiata è del 12,5%, cioè il 25% del 50%. Ammesso che la lunghezza del tratto da ripristinare sia il costo di ripristino sia di 500.000 Euro possiamo riconoscere come spesa eleggibile al sostegno 62.500 Euro.

⁶ L'attribuzione del punteggio tiene conto della destinazione specifica delle strutture e attrezzature danneggiate oggetto di domanda. Quando le strutture e/o attrezzature hanno un utilizzo non specificatamente limitato ad una sola tipologia di produzione il punteggio viene attribuito in funzione della tipologia di produzione prevalente praticata in azienda calcolata sulla base della produzione che ha determinato i ricavi prevalenti nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda.

I ricavi si calcolano sulla base dell'ordinamento culturale e degli animali presenti al momento dell'evento calamitoso utilizzando la Produzione standard sommando le seguenti voci:

- a) produzioni computate in relazione alle superfici investite per ciascuna coltura e agli allevamenti praticati in azienda, prendendo a riferimento le tabelle della Produzione Standard indicate al presente avviso. Non vanno considerati i terreni ricadenti in altre regioni;
- b) ricavi da colture ed allevamenti non esplicitamente elencati nelle tabelle della Produzione Standard, il reddito è desunto dalla documentazione fiscale relativa alla vendite delle produzioni di che trattasi (fatture o scontrini fiscali);
- c) ricavi da attività di trasformazione e vendita diretta dei prodotti trasformati, come risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi o, se esenti da obbligo di dichiarazione, dalla documentazione fiscale (fatture o scontrini fiscali).

⁷ Sono colture di qualità quelle i cui produttori sono certificati ai sensi di uno dei seguenti sistemi di qualità:

- a. Reg. (UE) n. 1151/2012 (Prodotti agroalimentari DOP/IGP, Indicazione facoltativa — prodotto di montagna)
- b. Reg. (UE) n. 1308/2013 – parte II titolo II capo I, sezione 2 (Vini DOC/DOCG/IGT) Reg. (CE) 834/2007 (Agricoltura Biologica)

CLIMA: Ripristino mediante l'adozione di sistemi finalizzati alla riduzione dell'impronta di carbonio	1 punto ogni 10.000 Euro di spesa sostenuta per la riduzione dell'impronta di carbonio fino ad un massimo di Punti 10
---	---

Art. 9 (Condizioni per l'aiuto)

9.1 - COSTI AMMISSIBILI

Le spese ammissibili al sostegno sono quelle relative alle spese per investimenti di cui all'art. 45 (2) del Reg. n. 1305/2013, come segue:

- ripristino di immobili e infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività agricola danneggiati nel loro potenziale produttivo⁸;
- ricostituzione di colture permanenti il cui potenziale produttivo risulta ridotto a seguito dell'evento;
- Spese di progettazione per un massimo del 6% del costo complessivo delle operazioni di investimento di cui ai punti che precedono effettivamente sostenute⁹;
- acquisto di nuove attrezzature e impianti tecnologici, necessari per il ripristino del potenziale produttivo agricolo in sostituzione di analoghe attrezzature e impianti danneggiati dall'evento;
- acquisto di animali in sostituzione dei capi deceduti a seguito dell'evento;
- spese per l'acquisto e la messa in opera di strutture e attrezzature temporanee finalizzate a garantire il potenziale produttivo nelle more del totale ripristino dello stesso.

È riconosciuta ammissibile una spesa non superiore al 3% delle spese oggetto di domanda per la predisposizione e tenuta del fascicolo di domanda e presentazione delle domande di aiuto e pagamento complete della relativa documentazione.

Non sono ammissibili le spese di cui all'art. 69 comma 3 del Reg. UE n. 1303/2013, tra cui l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA.

Non sono, inoltre, ammissibili spese per:

- l'acquisto di terreno;
- l'acquisto di diritti di produzione agricola;
- l'acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- impianti ed attrezzature usati¹⁰;
- interventi che incrementano il potenziale agricolo oltre le capacità danneggiate;
- interventi finalizzati al ripristino di fabbricati classificati catastalmente in gruppi diversi da C/6, C/7 e D/10 sono in ogni caso escluse spese per il ripristino di immobili classificati nel gruppo A anche quando porzioni degli stessi sia classificate nei gruppi C/6, C/7 e D/10;
- opere di ordinaria manutenzione.

9.2 - INTENSITÀ E LIMITI DELL'AIUTO

L'importo del sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile. La spesa massima ammissibile, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 7.4, è commisurata ai danni subiti alle strutture ed infrastrutture materiali riconosciute a seguito degli eventi calamitosi in questione e viene accertata sulla base della perizia giurata redatta da un tecnico abilitato utilizzando lo schema allegato A2 al presente bando.

9.2.1 - Anticipi

È prevista la concessione di anticipi nella misura massima del 50% della spesa pubblica ammessa al sostegno, a fronte di presentazione di garanzia come previsto al paragrafo 8.1 del programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020.

⁸ Le spese per opere le cui voci sono ricomprese nei vigenti prezzi regionali verranno ricondotte, se superiori, nei limiti di spesa previsti dalle specifiche voci dei prezzi in vigore all'epoca in cui l'operazione è stata effettuata.

⁹ Tale importo non è da considerarsi come forfettario. La congruità dei costi esposti è soggetta ad una valutazione con le modalità di cui al precedente art. 5 paragrafo 5.2.

¹⁰ Come definiti nell'allegato alla DGR 392/08.

Art. 10 (Impegni)

Oltre al rispetto degli impegni di carattere generale previsti dalle pertinenti norme Comunitarie, Nazionali e Regionali, il titolare/legale rappresentante dell'azienda beneficiaria si impegna:

- a realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- **al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni dalla data di decisione di pagamento del saldo dell'aiuto, ovvero dalla data di entrata in esercizio se successiva;**
- a rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali;
- a provvedere alla manutenzione degli immobili e delle attrezzature oggetto di aiuto che dovessero subire avarie o danni tali da comprometterne la funzionalità durante il periodo vincolativo.

Il beneficiario, dopo l'inizio del periodo vincolativo, può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno assunto nei casi di forza maggiore previsti dal Reg. (UE) n. 640/2014 art. 4 (1). Al fine di ottenere l'esonero dagli impegni, il beneficiario o, nel caso di decesso o impedimento chi ne ha titolo, dovrà far pervenire, entro 30 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi della causa di forza maggiore, al Responsabile di misura individuato all'articolo 12 del presente avviso, una richiesta corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della/e causa/e di forza maggiore per la/e quale/i si richiede l'esonero dagli impegni. Il Responsabile di misura, con proprio atto, decide sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza e lo notifica al richiedente.

Art. 11 (Domande e documentazione)

11.1 – Domande di aiuto

Entro il termine di cui all'art. 3 del presente avviso il titolare/legale rappresentante dell'azienda beneficiaria inoltra la domanda di aiuto completa di tutte le documentazioni utilizzando la procedura messa a disposizione dell'Organismo Pagatore AGEA nell'ambito del SIAN e, una volta generate nell'ambito del SIAN, copia della domanda SIAN debitamente firmata, unitamente alle documentazioni pertinenti, va inviata alla regione utilizzando il modello di adesione alla Misura 5 del Piano di Sviluppo Rurale presente sul portale SIAR. Tali documentazioni debbono essere caricate a portale SIAR e rese disponibili per l'amministrazione in formato digitale.

11.1.1 - Documentazione domanda di aiuto

Il **titolare/legale rappresentante dell'azienda beneficiaria** deve caricare nel portale SIAR il modello di adesione alla Misura 5 del Piano di Sviluppo Rurale debitamente firmato accompagnato dal documento d'identità, oltre alle seguenti documentazioni in formato digitale:

- a) domanda rilasciata dal portale SIAN debitamente compilata e sottoscritta;
- b) dichiarazione compilata utilizzando l'allegato A1 debitamente sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante accompagnata da copia del documento d'identità;
- c) perizia giurata redatta da un tecnico abilitato utilizzando lo schema allegato A2 al presente avviso debitamente sottoscritta ed accompagnata dal documento d'identità del tecnico;
- d) documentazione attestante la titolarità del possesso dei terreni su cui viene esercitata l'attività agricola e degli immobili oggetto della domanda di aiuti se non intestati catastalmente (esclusivamente proprietà, usufrutto, conferimento e affitto registrato). Per i beni oggetto del ripristino non di proprietà del richiedente beneficiario, oltre al titolo di possesso (contratto di affitto, di comodato o altro idoneo titolo) va allegata copia dell'autorizzazione espressa del proprietario a ripristinare i beni danneggiati. Nel caso in cui il titolo di possesso dei beni abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto ad acquisire anteriormente alla domanda di liquidazione finale degli aiuti, la documentazione comprovante il rinnovo del possesso di terreni e/o immobili sui quali mantenere l'impegno assunto;

- e) documentazione attestante l'esercizio di un'attività agricola nell'azienda danneggiata alla data dell'evento calamitoso, come prevista all'art. 4 paragrafo 4.2;
- f) atto costitutivo nel caso la domanda venga presentata da una società di persone;
- g) delega degli associati a presentare domanda e riscuotere il contributo in favore del soggetto che presenta domanda (qualora non siano previsti poteri di straordinaria amministrazione in capo al legale rappresentante firmatario della domanda);
- h) per le società diverse dalle società di persone e per le cooperative:
 - atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno;
 - dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
 - delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
 - ultimo bilancio approvato completo di attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione degli Amministratori e del Collegio sindacale;
- i) certificati o visure catastali dei terreni su cui viene esercitata l'attività agricola e degli immobili oggetto della domanda rilasciati da non più di sei mesi precedenti la presentazione della domanda o, se antecedenti ai sei mesi, accompagnati da apposita autocertificazione che ne confermi la validità;
- j) planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine ed eventuale elenco delle superfici delle particelle interessate dagli interventi;
- k) dichiarazione attestante il non avvenuto inizio lavori prima del verificarsi dell'evento e relativa documentazione fotografica e/o filmografica, debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo dalla presentazione della domanda;
- l) copia conforme del certificato di attribuzione della partita IVA con codice di attività prevalente agricolo o autodichiarazione;
- m) originale delle concessioni, svincoli idrogeologici e ambientali, autorizzazioni ecc. rilasciati dalle competenti Amministrazioni ovvero, nei casi consentiti, copia della segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.), ovvero copia delle documentazioni attestanti l'avvenuta presentazione delle richieste di concessione, svincoli e/o autorizzazioni con l'apposizione del timbro della competente Amministrazione che ne attesti l'effettiva presentazione;
- n) copia del progetto esecutivo delle opere (disegni esecutivi quotati, relazione tecnica, ecc. debitamente timbrati dall'Amministrazione comunale presso i quali sono stati presentati);
- o) computi metrici estimativi completi di misure analitiche redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari dei prezzi regionali vigenti al momento della presentazione delle domande (miglioramenti fondiari e, per le voci non ricomprese, opere edili); per le voci di spesa non contemplate negli stessi, dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate) ovvero analisi dei prezzi;
- p) i preventivi di spesa per l'acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc ed animali (almeno tre preventivi di spesa di ditte fornitrici diverse);

- q) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione.

11.2 – Domande di pagamento

Il **titolare/legale rappresentante dell'azienda beneficiaria** è tenuto a presentare, successivamente alla comunicazione di ammissione agli aiuti e comunque non oltre nove mesi dalla data di notifica dell'ammissione agli aiuti, la domanda di pagamento dello stato d'avanzamento ed entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di comunicazione di ammissione agli aiuti la domanda di pagamento del saldo finale rendicontando la spesa sostenuta. La domanda di pagamento rendiconta le spese per la realizzazione del progetto. La spesa complessivamente rendicontata è documentata dai relativi giustificativi.

Le domande di anticipo sono ammissibili se fatte pervenire entro sei mesi dalla data di comunicazione della concessione. Decorso tale termine saranno ammesse a liquidazione esclusivamente le domande di stato avanzamento e saldo. Il recupero dell'anticipo erogato avviene, in quota, a valere sulle liquidazioni degli stati di avanzamento lavori e sul saldo.

Al fine di garantire l'efficiente utilizzo dei fondi comunitari allocati, la realizzazione del progetto e rendicontazione della spesa deve rispettare il calendario previsto al primo capoverso del presente articolo con la rendicontazione di almeno il 40% del progetto con lo stato d'avanzamento da presentare entro nove mesi dalla data di comunicazione di ammissione agli aiuti, e saldo del progetto entro diciotto mesi dalla data di comunicazione di ammissione agli aiuti. Per stati di avanzamento entro i nove mesi, che rendicontano una spesa inferiore alla soglia prevista del 40%, la spesa prevista non rendicontata viene dedotta dal budget del progetto. La mancata presentazione dello stato di avanzamento verrà considerato come implicita rinuncia a realizzare gli investimenti dando luogo all'avvio del procedimento di decadenza e revoca degli aiuti.

Le domande di pagamento dello stato d'avanzamento e del saldo sono considerate prodotte nei termini se corredate di tutta la documentazione di cui al paragrafo 11.2.2. Le domande incomplete, qualora non completate entro il termine, saranno considerate come non rendicontate entro i termini. Analogamente a quanto previsto per le domande non rendicontate entro i termini lo stanziamento viene accertato come economia.

11.2.1 – Documentazione domanda di pagamento anticipo

Il soggetto giuridico beneficiario o il capofila deve caricare nel portale SIAN, la domanda di pagamento debitamente firmata. La scansione della domanda di pagamento dell'anticipo rilasciata a portale SIAN accompagnata dalla copia del documento d'identità, deve essere inviata alla Regione unitamente all'originale della fideiussione bancaria o assicurativa a favore dell'organismo pagatore AGEA di importo pari al 100 per cento dell'anticipo richiesto¹¹.

11.2.2 – Documentazione domanda di pagamento Stato avanzamento e saldo

Il beneficiario deve compilare la domanda di pagamento utilizzando la procedura messa a disposizione dell'Organismo Pagatore AGEA nell'ambito del SIAN e, una volta generate nell'ambito del SIAN, copia della domanda SIAN debitamente firmata, va inviata alla regione utilizzando il modello di adesione alla Misura 5 del Piano di Sviluppo Rurale presente sul portale SIAR, unitamente alle seguenti documentazioni in formato digitale:

- a. quadro riepilogativo delle spese sostenute, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
- b. copia delle documentazioni di cui all'art. 5 paragrafo 5.2 ai fini della determinazione della congruità della spesa;
- c. contabilità finale dei lavori composta da:
 - quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali come risultanti dal computo metrico consuntivo per

¹¹ La necessità di dover acquisire l'originale della garanzia non permette l'invio di tale domanda per via telematica.

ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;

- originali o copia conforme delle fatture, debitamente quietanzate;
 - dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici con l'indicazione della modalità e data di pagamento;
 - copia delle documentazioni dei pagamenti rilasciata dall'istituto di credito con indicazione della pertinente fattura ;
 - le fatture da produrre a rendiconto debbono contenere esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione degli interventi per i quali si richiede il sostegno. Fatture e/o documenti giustificativi dei pagamenti che includano, anche parzialmente, spese diverse da quelle oggetto dell'intervento ammissibile al sostegno non saranno prese in considerazione al fine della quantificazione della spesa e del relativo contributo, anche nel caso le spese risultino distinte.
- a) computi metrici consuntivi redatti sulla scorta dei prezzi utilizzati per la redazione di quelli preventivi completi dello sviluppo analitico delle quantità desunte sulla base delle quote riportate nei disegni e grafici consuntivi, al fine di verificare la congruità della spesa sostenuta.
 - b) disegni consuntivi (piante, sezioni e prospetti, anche delle fondazioni, debitamente quotati) con apposto il timbro della competente Amministrazione comunale;
 - c) agibilità/abitabilità/conformità/autorizzazioni all'esercizio delle attività esercitate (turistiche, agrituristiche, artigianali ecc.) anche mediante la vigente procedura del silenzio assenso ovvero copia dell'avvenuta richiesta con gli estremi della presentazione presso la competente Amministrazione;
 - d) planimetrie relative l'ubicazione delle opere di miglioramento fondiario realizzate ove risultati, da *legenda* a margine, la relativa quantità di ciascuna.
 - e)

Art. 12 (Procedimento)

Ai sensi della Determinazione Direttoriale n. 302 del 19/01/2017, l'Autorità di gestione del PSR per l'Umbria 2014-2020 incarica, per gli adempimenti amministrativi di cui alla presente misura, il Dirigente del Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario, Responsabile di misura individua nel Responsabile della Sezione Agevolazioni fiscali e creditizie, calamità naturali il responsabile del procedimento. Per gli adempimenti amministrativi ed istruttori connessi alla verifica delle domande di aiuto il responsabile del procedimento si avvale del supporto dei funzionari individuati dalle Comunità Montane competenti per territorio.

Richieste di chiarimenti ed informazioni

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo e-mail gpolenzani@regione.umbria.it entro e non oltre 30 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza indicata all'art. 3 del presente bando. Per ragioni di trasparenza, pari opportunità tra tutti i potenziali beneficiari e buon andamento della pubblica amministrazione non saranno fornite indicazioni e chiarimenti in forma diversa dalla forma scritta, l'unica idonea ad essere tracciata e verificabile.

Le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) saranno pubblicate sul sito internet <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/agricoltura> .

Ai funzionari regionali incaricati del procedimento è fatto divieto di fornire ogni genere di assistenza diversa dai chiarimenti nelle forme e nei modi previsti dal bando.

Le fasi del procedimento

Il procedimento di cui al presente avviso si articola come segue:

- 1) Raccolta domande
- 2) Istruttoria domande di aiuto e controllo amministrativo
- 3) Ammissione/diniego
- 4) Acquisizione domande di pagamento
- 5) Istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento
- 6) Predisposizione check list autorizzazione pagamento
- 7) Predisposizione ed invio elenco di liquidazione
- 8) Pagamento

Responsabilità per la fase 1:

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il Responsabile del procedimento è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), utilizzando la procedura SIAN. Tali liste vengono verificate dal Responsabile di misura, in quanto verificatore di grado superiore.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il Responsabile del procedimento cura i rapporti con le Comunità Montane competenti per territorio e con il personale da esse delegato.

Il responsabile del procedimento, raccolte le domande le trasmette ai tecnici titolari dell'istruttoria indicati dalle Comunità Montane.

Responsabilità per la fase 2:

I tecnici delle Comunità Montana competenti per territorio, ricevuto le domande da istruire, procedono, utilizzando le apposite check list, relativamente a ciascuna pratica assegnata, alle seguenti verifiche istruttorie

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale della domanda e delle documentazioni indicate;
- alla verifica, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e di tutti gli elementi documentali ed informativi necessari all'istruttoria, al monitoraggio, al controllo e di tutti gli ulteriori elementi informativi, di supporto e gestione.

In caso di domande incomplete od irregolari, il tecnico incaricato richiede l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento.

Le domande, istruite e corredate dalle check list vengono trasmesse, dalla Comunità Montana competente al responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze delle istruttorie, propone la ricevibilità/ammissibilità o irricevibilità/inammissibilità della domanda.

Responsabilità per la fase 3:

Il Responsabile di misura, viste le proposte, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, con richiesta di riesame al Responsabile del procedimento. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva gli atti provvedendo a dichiarare le domande ricevibili e quindi ammesse o irricevibili.

Gli atti adottati vengono notificati, tramite PEC, ad ogni beneficiario. Per i beneficiari le cui domande di aiuto risultano ricevibili viene, inoltre, inviato il nulla-osta sottoscritto dal Responsabile di misura nel quale vengono riportate tutte le specifiche condizioni ed impegni che le parti reciprocamente assumono ed il termine di realizzazione del progetto e di presentazione delle domande di pagamento. La concessione diviene impegno giuridicamente vincolante per le due parti quando una copia, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, ritorna tramite PEC al Responsabile di misura.

Responsabilità per la fase 4:

Per le domande di pagamento degli anticipi, stati d'avanzamento o saldo, il Responsabile del procedimento, raccolte le domande le trasmette ai tecnici titolari dell'istruttoria indicati dalle Comunità Montane.

Responsabilità per la fase 5:

Il funzionario della Comunità Montana svolge tutti gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande di pagamento oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale degli importi domandati.

In caso di domande incomplete od irregolari, il tecnico incaricato richiede l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento.

Le domande, istruite e corredate dalle check list vengono trasmesse, dalla Comunità Montana competente al responsabile del procedimento.

Responsabilità per la fase 6:

Il responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze istruttorie, è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), utilizzando la procedura SIAN. Tali liste vengono verificate dal Responsabile di misura, in quanto verificatore

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:

- dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;
- importo totale ammissibile a liquidazione.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- quantificazione delle spese non conformi;
- riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le domande ammissibili, il Responsabile del procedimento provvede a trasmettere al Responsabile di misura le proposte di atto di liquidazione o rigetto sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttorio per ogni singola domanda di pagamento pervenuta.

Responsabilità per la fase 7:

Il Responsabile di misura, viste le proposte, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, con richiesta di riesame al Responsabile del procedimento. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva gli atti provvedendo a dichiarare le domande liquidabili, quelle parzialmente liquidabili e quelle rigettate provvedendo ad autorizzare il pagamento ed a stilare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Autorità di gestione per l'inoltro all'Organismo Pagatore AGEA.

L'ammissione alla liquidazione è notificata ai beneficiari dal Responsabile di misura. Nella notifica sono riportate tutte le spese ammesse e, se del caso, le spese dichiarate inammissibili con la relativa declaratoria.

Responsabilità per la fase 8:

L'Organismo Pagatore AGEA è responsabile per la liquidazione degli aiuti.

Art. 13 (Termini del procedimento)

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di inizio la durata ed i responsabili del procedimento vengono individuati secondo la seguente tabella:

Oggetto del procedimento	Inizio procedimento	Tempo gg.	Responsabile	Atto finale
Ricevimento domande	Invio domanda da parte	120	Responsabile	Elenco domande

Oggetto del procedimento	Inizio procedimento	Tempo gg.	Responsabile	Atto finale
	beneficiario		procedimento	pervenute
Verifica ricevibilità e completezza domande di aiuto	Ricevimento domanda	15	Tecnici CCMM	Check-list di ricevibilità – richiesta regolarizzazione
Istruttoria domande complete, controllo amministrativo, proposta di ammissibilità/rigetto	Giorno successivo fase precedente	30	Tecnici CCMM	Proposta di ammissibilità / inammissibilità
Ricevimento istruttorie complete	Invio da CCMM	10	Responsabile procedimento	Proposta atto di ammissibilità/declaratoria esclusione
Atto che dichiara ammissibilità/inammissibilità.	Giorno successivo fase precedente	5	Responsabile di misura	Atto di ammissione/esclusione
Invio comunicazione di concessione/diniego	Data adozione atto di concessione/diniego	10		PEC
Invio domanda di pagamento anticipo	Giorno ricezione Nulla Osta	6 mesi	Beneficiario	Invio domanda di pagamento completa
Raccolta domande pagamento anticipo	Giorno di ricezione della domanda	15	Responsabile procedimento	Elenco domande pervenute
Verifica ricevibilità e completezza domande di pagamento anticipo	Verifica completezza e conferma validità fideiussione	30	Responsabile procedimento	Check-list di ricevibilità – richiesta regolarizzazione
Autorizzazione pagamento anticipo e invio elenco di liquidazione all'AdG	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	5	Responsabile di misura	Elaborazione elenchi di liquidazione e invio AdG con fideiussioni
Invio degli Elenchi all'Organismo pagatore	Giorno successivo alla ricezione degli elenchi	5	Autorità di gestione	Invio elenchi di liquidazione e fideiussioni all'OP
Esecuzione pagamenti elenchi di liquidazione anticipo	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accredito saldo e restituzione fideiussione o notifica recupero
Invio domanda di pagamento stato avanzamento lavori	Entro il 30 giugno di ogni anno successivo all'anno di invio nulla-osta	9 mesi	Beneficiario	Invio domanda di pagamento completa
Raccolta domande pagamento stato avanzamento lavori	Giorno di ricezione della domanda completa	15	Responsabile procedimento	Elenco domande pervenute
Istruttoria domande pagamento SAL	Ricezione domande da Resp. Procedimento	15	Tecnici CCMM	Verifica completezza documentale
Regolarizzazione domanda	Giorno successivo invio richiesta regolarizzazione	15 - 30	Tecnici CCMM	Check-list di completezza documentale
Istruttoria domande complete, controllo amministrativo, proposta di pagamento/esclusione	Giorno successivo fase precedente	30	Tecnici CCMM	Proposta di pagamento / esclusione
Ricevimento istruttorie complete	Invio da CCMM	10	Responsabile procedimento	Proposta atto di ammissibilità/declaratoria esclusione
Autorizzazione pagamento Stato avanzamento lavori e invio elenco di liquidazione all'AdG	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	5	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione stato avanzamento lavori
Invio degli Elenchi all'Organismo pagatore	Giorno successivo alla ricezione degli elenchi	5	Autorità di gestione	Invio elenchi di liquidazione stato avanzamento lavori all'OP
Esecuzione pagamenti elenchi di liquidazione stato d'avanzamento lavori	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accredito saldo e restituzione fideiussione o notifica recupero
Invio domanda di pagamento saldo lavori	Entro il 30 giugno 2019 ultimo anno del progetto	18 mesi	Beneficiario	Invio domanda di pagamento completa
Raccolta domande pagamento saldo	Giorno di ricezione della domanda completa	15	Responsabile procedimento	Elenco domande pervenute
Istruttoria domande pagamento saldo	Ricezione domande da Resp. Procedimento	15	Tecnici CCMM	Verifica completezza documentale
Regolarizzazione domanda	Giorno successivo invio richiesta regolarizzazione	15 - 30	Tecnici CCMM	Check-list di completezza documentale
Istruttoria domande complete, controllo amministrativo, proposta di pagamento/esclusione	Giorno successivo fase precedente	30	Tecnici CCMM	Determina proposta di pagamento / esclusione
Ricevimento istruttorie complete	Invio da CCMM	10	Responsabile	Proposta atto di

Oggetto del procedimento	Inizio procedimento	Tempo gg.	Responsabile	Atto finale
			procedimento	ammissibilità/declaratori a esclusione
Autorizzazione pagamento saldo e invio elenco di liquidazione all'AdG	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie	5	Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione stato avanzamento lavori
Invio degli Elenchi all'Organismo pagatore	Giorno successivo alla ricezione degli elenchi	5	Autorità di gestione	Invio elenchi di liquidazione stato avanzamento lavori all'OP
Esecuzione pagamenti elenchi di liquidazione saldo lavori	Giorno successivo ricezione elenchi	45	AGEA	Dispositivo accredito saldo e restituzione fideiussione o notifica recupero
Richiamo impegni	Giorno successivo liquidazione	15	Responsabile procedimento	PEC

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art. 14 (Disposizioni finanziarie)

Alle esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione della misura 5 si farà fronte con le risorse previste dal PSR per la specifica sottomisura 5.2 Tipologia d'intervento 5.2.1, relativamente al ripristino delle strutture produttive agricole danneggiate dagli eventi calamitosi successivi al 1 gennaio 2014, con esclusione dei danni causati dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi. Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 222 del 25 febbraio 2019 la dotazione finanziaria di cui al presente avviso è pari a Euro 2.677.177,93 di spesa pubblica.

Per le scadenze successive alla prima saranno finanziate le domande fino a completo utilizzo delle risorse, qualora non impegnate. Una volta impegnate tutte le risorse messe a disposizione dalla richiamata DGR n. 222/2019, la raccolta delle domande sarà sospesa e non si procederà ad approvare ulteriori graduatorie, fatta salva la possibilità che la Giunta stanzi risorse aggiuntive.

Art. 15 (Varianti e proroghe)

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni attuative emanate dalla Giunta Regionale in ordine alla ammissibilità delle varianti, per le Sottomisure di cui al presente avviso, al soggetto beneficiario è consentito adottare tutte le misure che consentano una migliore attuazione del progetto, a condizione che non comportino una riduzione della spesa prevista dal cronoprogramma superiore al 10%. Le variazioni nella realizzazione del progetto devono essere comunicate contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento dello stato avanzamento lavori o del saldo se la variazione ha avuto luogo nell'ultimo anno. Variazioni che comportino una riduzione dell'importo del progetto superiori al 10%, non comunicate ed approvate, verranno accertate come economie ed utilizzate per finanziare progetti giacenti, non finanziati per mancanza di fondi.

I termini di scadenza per l'esecuzione delle operazioni e per la rendicontazione delle relative spese sono perentori, salvo modifiche dei termini disposte dalla Giunta Regionale.

Art. 16 (Controlli e sanzioni)

I controlli sono effettuati secondo le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale con l'atto relativo a: "Indicazioni in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali" a cui si rimanda per le violazioni di carattere generale.

In ogni caso si dà luogo alla revoca del contributo assentito in presenza di violazioni di impegni **essenziali** che, se disattesi, non consentono il raggiungimento degli obiettivi prefissati con la realizzazione dell'operazione. Si configurano come impegni essenziali che comportano l'esclusione dall'aiuto:

- Falsa dichiarazione resa deliberatamente;
- Negazione esplicita e non giustificata all'accesso agli appezzamenti e agli impianti, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo;

Fatto salvo quanto previsto dal precedente paragrafo relativamente alle false dichiarazioni rese intenzionalmente dal beneficiario, si considera violazioni degli impegni anche l'accertata difformità tra quanto dichiarato in domanda al fine dell'attribuzione dei punteggi e quanto accertato nel corso dei controlli in loco ed ex post. Le dichiarazioni circa l'attribuzione dei punteggi frutto di una erronea interpretazione delle norme o di un errata valutazione tecnica sugli effetti o finalità dell'investimento si considerano rese in buona fede dal beneficiario e comportano, a seconda della loro gravità ed entità le seguenti sanzioni:

- Se l'errata attribuzione dei punteggi è influente ai fini della concessione degli aiuti e della collocazione in graduatoria tra le domande finanziabili gli aiuti vengono revocati e le somme indebitamente percepite vengono recuperate.
- Se l'errata attribuzione dei punteggi è ininfluente ai fini della concessione degli aiuti e della collocazione in graduatoria tra le domande finanziabili non si applicano riduzioni;

Per tutte le operazioni relative ad investimenti sono violazioni degli impegni essenziali che, se accertate, comportano l'esclusione dell'operazione di che trattasi dal sostegno FEASR e la restituzione del contributo percepito, i seguenti:

- l'accertato mancato mantenimento in esercizio di oltre il 50% dei beni oggetto dell'operazione ammessa finanziamento per una durata superiore ai 12 mesi;
- la cessione ad altra impresa che non è in grado di mantenerne le condizioni di esercizio o l'alterazione della destinazione economica di oltre il 50% dei beni oggetto dell'operazione ammessa finanziamento per una durata superiore ai 12 mesi.

Oltre alla restituzione del contributo, il beneficiario che commette tali violazioni non potrà presentare domanda per la concessione del sostegno per la stessa misura per tutto il restante periodo di programmazione.

Sono considerati **accessori** gli impegni che, se disattesi, consentono il raggiungimento parziale degli obiettivi previsti dalla realizzazione dell'operazione, e comportano l'applicazione di una penalizzazione proporzionale al grado di inadempimento. Ai sensi del presente avviso, gli impegni accessori la cui violazione dà luogo a sanzioni che comportano riduzioni o esclusioni secondo l'entità, gravità e durata delle violazioni sono i seguenti:

1. Completare il programma di ripristino dimostrando di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto. Si opera una graduazione della riduzione in relazione all'entità e alla durata dell'infrazione stessa secondo il seguente schema:

Entità dell'infrazione

Parametri di valutazione: *entità dell'investimento da realizzare non realizzato; (valore espresso in percentuale rispetto agli investimenti ammessi con la domanda fatte salve eventuali varianti).*

La differenza (Δ), espressa in percentuale tra l'ammontare dell'investimento ammesso (IA) e quello rendicontato e liquidabile (IR), è così calcolata:

$$\Delta = 100 * (IA - IR) / IA$$

Durata dell'infrazione

Parametri di valutazione: Durata dell'infrazione espressa in mesi di ritardo rispetto al termine stabilito.

Punteggio violazione	Entità	Gravità	Durata*
1	$\leq al 25\%$		> 6 mesi e ≤ 8 mesi
3	$>25\% e \leq 50\%$		> 8 mesi e ≤ 10 mesi
5	$>di 50\% e \leq 75\%$		> 10 mesi e ≤ 12 mesi

2. Provvedere alla manutenzione degli immobili e delle attrezzature oggetto di aiuto che dovessero subire avarie o danni tali da comprometterne la funzionalità dalla data di realizzazione anche parziale e per tutto il periodo vincolativo. In relazione all'inoservanza di questo adempimento dell'impegno n°2 si opera una graduazione della riduzione in relazione all'entità e alla durata dell'infrazione stessa

Entità dell'infrazione

Parametri di valutazione: Incidenza percentuale dei danni rispetto alla spesa ammessa a contributo per l'intera operazione.

Durata dell'infrazione

Parametri di valutazione: Durata della ridotta funzionalità dei beni deteriorati.

Punteggio violazione	Entità	Gravità	Durata
1	$\leq al 35\%$		≤ 12 mesi
3	$>35\% e \leq 70\%$		> 12 mesi ≤ 24 mesi
5	$>del 70\%$		> 24 mesi

3. Accertata difformità tra quanto previsto al fine dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria e quanto effettivamente realizzato con il programma di ripristino. In relazione all'inoservanza di questo adempimento dell'impegno N° 3 si opera una graduazione della riduzione in relazione all'entità e alla gravità dell'infrazione stessa.

Gravità dell'infrazione

Parametri di valutazione: Rilevanza dei punteggi attribuiti ai fini dell'inserimento in graduatoria.

Entità dell'infrazione

Parametri di valutazione: Incidenza percentuale dei punteggi non pertinenti rispetto al punteggio di riferimento.

Punteggio violazione	Entità	Gravità	Durata
1	$\leq al 25\%$	Non rilevante al fine dell'ottenimento del contributo	
3	$>25\% fino al \leq 50\%$	Non rilevante al fine dell'ottenimento del contributo	
5	$>di 50\% fino al 75\%$	Rilevante al fine dell'inserimento in	

Art. 17
(Accertamento delle violazioni)

Se nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, il funzionario incaricato rileva difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile di misura che provvede, fatta salva la segnalazione alle competenti autorità qualora le infrazioni abbiano rilevanza penale, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro-deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile di misura valutate le eventuali contro deduzioni presentate, adotta una determinazione in ordine ad eventuali prescrizioni, all' attivazione del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

Art. 18
(Informazione e pubblicità)

Le nuove forme di cooperazione sono tenute a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regg. CE nn. 1305/2013 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, Allegato III art. 2. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, al Programma e alla sottomisura, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura (Unione europea, Stato e Regione Umbria. Gli stessi riferimenti vanno riportati in cartelli o targhe apposti all'esterno della sede del soggetto giuridico beneficiario o Capofila ed, in ogni caso, se in luoghi diversi, dove sono localizzati eventuali interventi materiali.

Per quanto attiene al contenuto delle informazioni, alle caratteristiche e loghi da esporre obbligatoriamente vale quanto previsto dal **Manuale operativo** in merito agli **obblighi di informazione** approvato dal Comitato di Sorveglianza del 18 Gennaio 2016, consultabile al link:

<http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216738/PSR+2014-20+Obblighi+di+Comunicazione/dc726102-da8d-49ab-aade-78b9b7772034>